



**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE**

CIG N. 8326573967

**CONVENZIONE ASSICURATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO**

Riferimento Inquinamento 31/12/2020-31/12/2023

Periodo copertura	
Dalle ore 24:00 del:	31/12/2020
Alle ore 24:00 del:	31/12/2023

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	4
<i>Descrizione dell'attività dell'ENEA.....</i>	6
<i>Garanzia base.....</i>	7
SEZIONE 1 – Assicurazione della RC Inquinamento	7
<i>Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione</i>	7
<i>Art. 1.2. - Inizio e termine delle garanzie</i>	7
<i>Art. 1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali</i>	7
SEZIONE 2 – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino ambientale.....	8
<i>Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione</i>	8
<i>Art. 2.2 Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento.....</i>	8
<i>Art. 2.3 Condizione di Assicurazione</i>	8
<i>Art. 2.4 Pluralità di autori del danno</i>	8
<i>Art. 2.5 Massimali di assicurazione</i>	8
SEZIONE 3 – Norme che regolano l'assicurazione in generale	9
<i>Art. 3.1 Decorrenza, scadenza, proroga e rinnovo dell'Assicurazione</i>	9
<i>Art. 3.2 Assicurazione presso diversi assicuratori</i>	9
<i>Art. 3.3 Pagamento del Premio</i>	9
<i>Art. 3.4 Modifiche dell'Assicurazione</i>	10
<i>Art. 3.5 Aggravamento del rischio</i>	10
<i>Art. 3.6 Diminuzione del rischio</i>	10
<i>Art. 3.7 Limiti di risarcimento</i>	10
<i>Art. 3.8 Franchigia Garanzia 1 Base Sezione 1 e 2</i>	10
<i>Art. 3.9 Datazione dell'Inquinamento.....</i>	10
<i>Art. 3.10 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza</i>	11
<i>Art. 3.11 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori.....</i>	11
<i>Art. 3.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro</i>	11
<i>Art. 3.13 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro</i>	11
<i>Art. 3.14 Oneri fiscali.....</i>	11
<i>Art. 3.15 Foro competente.....</i>	12
<i>Art. 3.16 Rinvio alle norme di legge.....</i>	12
<i>Art. 3.17 Estensione territoriale</i>	12
<i>Art. 3.18 Facoltà di recesso.....</i>	12
<i>Art. 3.19 Ispezioni tecniche e documentazione</i>	12
<i>Art. 3.20 Regolazione del Premio (ove convenuta).....</i>	12
<i>Art. 3.21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale.....</i>	13

<i>Art. 3.22 Informazioni sui sinistri.....</i>	<i>13</i>
---	-----------

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI	13
-------------------------------------	-----------

<i>4.1 Esclusioni comuni a tutte le sezioni.....</i>	<i>13</i>
<i>4.2 Esclusioni garanzia base sezione 1)</i>	<i>14</i>
<i>Art. 4.2.1 Delimitazioni</i>	<i>14</i>
<i>Art. 4.2.2 Esclusioni</i>	<i>14</i>
<i>4.3 Esclusioni garanzia base sezione 2)</i>	<i>14</i>

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Attività	insieme delle azioni, a carattere scientifico e/o generale, attuate dall'Agenzia per il conseguimento delle proprie finalità istituzionale e non;
Bonifica	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
Comunicazioni	scambio formale di informazioni fra l'Agenzia e Compagnia effettuate per lettera raccomandata alla quale sono parificati fax, telegrammi, telex, posta elettronica
Condizioni originarie	le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
Agenzia/Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Danno Ambientale	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Elemento interrato	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
Franchigia	parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
Interventi di Bonifica	ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
Imposte e tasse	oneri fiscali di legge vigenti alla data e gravanti sul premio imponibile;
Massimale	la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione
Matrici ambientali	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
Messa in sicurezza d'emergenza	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
Periodo di assicurazione	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio annuo imponibile	la somma al netto delle sole imposte e tasse, dovuta annualmente dal Contraente alla Società a fronte della copertura dei rischi assicurati;
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
Ripristino post Bonifica	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
Ripristino del Danno Ambientale	insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino Primario: qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; • Ripristino Complementare: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; • Ripristino Compensativo: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.
Risorse Naturali	le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; le acque superficiali, sotterranee e costiere; il suolo e sottosuolo;
Scoperto	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Servizi naturali	le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
Società	l'impresa assicuratrice;
Spese	le Spese effettivamente sostenute;
Stabilimento	il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

Descrizione dell'attività dell'ENEA

L'Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile, finalizzata a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitività e occupazione e quello della salvaguarda ambientale.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – le cui attività istituzionali sono regolate dall'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 opera secondo disposizioni previste da tale decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando, nell'ambito di tali indirizzi, l'autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca.

L'Enea svolge, sviluppa, valorizza e promuove la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale di ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione Europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica. Sostiene i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, fornisce, nei settori di competenza, supporto tecnico specialistico e organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonché alle regioni ed agli enti locali.

SEZIONE 1 – Assicurazione della RC Inquinamento

Definizione valida solo per la presente sezione:

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.2. - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di decorrenza della presente polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

Art. 1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 2 – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino ambientale

Definizione valida solo per la presente sezione:

Sinistro: l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.2 che segue, la Società rimborserà all'Assicurato le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del 10% dell'importo indicato all'Art. 2.5.A), le spese per il ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di decorrenza della presente convenzione assicurativa, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art.3.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese.

Art. 2.2 Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari al 5% dell'importo indicato all'Art. 2.5 A) da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 2.3 Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato alla denuncia del sinistro secondo quanto previsto dall'art. 3.12.

Art. 2.4 Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Art. 2.5 Massimali di assicurazione

Il massimale assicurato con la presente polizza deve intendersi il seguente:

- A) Euro 10.000.000,00 per sinistro
- B) Euro 30.000.000,00 per anno assicurativo.

I massimali sopra indicati rappresentano la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali:

- a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
- b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

SEZIONE 3 – Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 3.1 Decorrenza, scadenza, proroga e rinnovo dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2020 ed ha scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2023.

La Compagnia si impegna comunque a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni

Art. 3.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3.3 Pagamento del Premio

Il Contraente pagherà alla Compagnia:

- a) la prima rata di premio (annuale 31.12-31.12) **entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia;**
- b) le rate di premio successive alla prima (annuali 31/12-31/12) **entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza.**
- c) le appendici di regolazione **entro 30 giorni**, dalla data di consegna dei relativi documenti, ritenuti formalmente corretti, da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) che comportino il versamento di un premio, **entro 30 giorni** dalla data di consegna dei relativi documenti, ritenuti formalmente corretti, da parte della Società.

Qualora ciò non dovesse avvenire, è facoltà della Compagnia richiedere gli interessi di mora ai sensi di legge, rimanendo obbligata a mantenere la copertura assicurativa almeno fino a 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Compagnia prende atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e riprende validità dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo concessione facoltativa, previa richiesta per iscritto del Contraente alla Compagnia, del mantenimento della copertura per ulteriori 30 giorni per giustificati motivi.

Art. 3.4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 3.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 3.7 Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato all'Art. 2.5 A), rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Il Massimale indicato all'Art. 2.5.B) rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per anno o periodo di assicurazione.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 3.8 Franchigia Garanzia 1 Base Sezione 1 e 2

Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro di Euro 15.000,00

Art. 3.9 Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le spese

sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 3.10 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di effettiva copertura decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 3.11 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 3.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Agenzia Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuta a conoscenza ovvero dal giorno in cui l'Ufficio preposto alla gestione è venuto a conoscenza e ne ha avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 3.13 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- (A) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- (B) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- (C) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- (D) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- (E) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- (A) del progettista;
- (B) del direttore dei lavori;
- (C) dell'impresa che dovrà eseguire gli interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 3.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.15 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Agenzia Contraente.

Art. 3.16 Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 3.17 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 3.18 Facoltà di recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, notificando con lettera raccomandata, la volontà di interruzione del rapporto assicurativo, solo alla scadenza delle singole annualità nell'ambito di vigenza di cui all'art. 3.1, espresso con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alle scadenze medesime. È tuttavia facoltà dell'ENEA entro 60 giorni dal recesso chiedere la proroga della copertura assicurativa fino a completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di una nuova gara. In tal caso la Compagnia si obbliga a prorogare la copertura assicurativa alle condizioni contrattuali ed economiche pro-rata – vigenti, per un periodo massimo di 180 giorni dal recesso.

Art. 3.19 Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 3.20 Regolazione del Premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, senza obbligo di notifica degli stessi da parte del contraente in corso di ogni periodo di riferimento.

A tale scopo **entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo** il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti dalla stessa, in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio. Tale regolazione potrà essere attiva, passiva o nulla in base alla consistenza effettiva dei parametri utilizzati per la determinazione del premio relativo alle singole garanzie e sulla base dei documenti tenuti dall'Agenzia per l'anno a cui si riferisce la regolazione.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere corrisposte entro 90 giorni dalla comunicazione.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata. Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di

effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 3.21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 3.22 Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente:

- **dopo ogni denuncia di sinistro**, il numero di posizione assegnata, l'ispettorato sinistri competente e il nome del Perito liquidatore;
- **al termine di ogni annualità**, una documentazione riepilogativa dei sinistri, indicando :
 - i sinistri complessivamente denunciati (numero)
 - i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
 - i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
 - i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Agenzia Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 15 giorni. Gli obblighi a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

4.1 Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

- 1) i danni o le spese:
 - a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
 - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
 - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;

- d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da amianto;
- g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 3.5 e 3.21;
- j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o. causati da pozzi perdenti;

2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

4.2 Esclusioni garanzia base sezione 1)

Art. 4.2.1 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 4.2.2 Esclusioni

a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

4.3 Esclusioni garanzia base sezione 2)

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.